

## **STATUTO**

### **ART. 1 - COSTITUZIONE**

È costituita una Fondazione denominata “**Fondazione per la ricerca e l’innovazione in cardiologia GISE Onlus**” enunciabile anche “Fondazione GISE Onlus”, con sede in Roma, Via Flaminia n. 135. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e opererà sia a livello nazionale che internazionale.

### **ART. 2 - DELEGAZIONI ED UFFICI**

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

### **ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**

La Fondazione persegue esclusivamente la finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale di promuovere lo sviluppo della conoscenza umana nel settore medico-scientifico, in particolare nel campo delle malattie cardiovascolari e della Cardiologia Interventistica, attivandosi nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nella istruzione e nella formazione, così come individuati dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni e nella cooperazione internazionale. Pertanto la Fondazione si prefigge lo scopo di contribuire - direttamente o in collaborazione con università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni - allo sviluppo della ricerca medica, con specifica attenzione ai risvolti applicativi; e in quanto attività direttamente connesse, alla diagnosi ed al trattamento delle malattie cardiovascolari, alla Cardiologia Interventistica ed alla educazione sanitaria della popolazione tutta. Tale obiettivo si concretizza attraverso la realizzazione di:

- attività che realizzino direttamente o promuovano la ricerca scientifica, così come individuata dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, nel campo bio-medico in generale e nel settore delle malattie cardiovascolari e della Cardiologia Interventistica in particolare anche mediante la gestione di centri di ricerca specializzati;
- attività che promuovano l’aggiornamento, la formazione e la specializzazione dei ricercatori, dei medici e di tutti gli addetti alla ricerca sullo sviluppo delle conoscenze relative alle malattie cardiovascolari ed alla Cardiologia Interventistica o a settori ad essa inerenti;
- attività che favoriscano l’applicazione dei risultati della ricerca scientifica, anche intesa come assistenza al dialogo tra i singoli operatori specializzati nei vari settori;
- attività di formazione ed aggiornamento, così come individuate dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, nel campo della prevenzione e trattamento delle malattie cardiovascolari;
- attività di divulgazione, così come individuata dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, dei dati e notizie sui progressi più recenti della ricerca medica, nonché di argomenti e aspetti inerenti l’attività professionale e scientifica dei cardiologi interventisti;
- attività volte alla promozione e alla partecipazione nelle reti cliniche sanitarie regionali, nazionali o internazionali;
- attività volte all’accrescimento delle capacità sanitarie dei paesi in via di sviluppo e/o aree in crisi, attraverso operazioni di cooperazione, istruzione, addestramento ed assistenza.

Nell'ambito della ricerca la Fondazione potrà svolgere le attività elencate dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135 e le attività che in futuro altri decreti ministeriali qualificheranno come ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

#### **ART. 4 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati la Fondazione potrà:

- finanziare o ricevere finanziamenti per le attività scientifiche promosse e gestite direttamente o da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e/o private, associazioni o altre fondazioni;
- ideare, promuovere e/o finanziare e/o condurre anche in associazione con soggetti terzi pubblici o privati studi e ricerche attinenti anche indirettamente il proprio scopo;
- curare o favorire pubblicazioni di carattere scientifico;
- promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati;
- promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- incentivare, anche con finanziamenti, contributi o borse di studio, da utilizzare in Italia o all'estero, ricercatori che intendano approfondire temi di interesse della Fondazione;
- accordare contributi e borse di studio finalizzate all'attività di ricerca ed alla formazione professionale di tutte le figure affini al mondo della Cardiologia, per lo sviluppo di attività di ricerca;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con le Università, gli ospedali, le cliniche, i centri di assistenza medica, le associazioni e fondazioni italiane e estere che perseguano scopi simili;
- organizzare, finanziare e/o supportare missioni di cooperazione in paesi in via di sviluppo e/o aree in crisi.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la Fondazione potrà costituire enti o società, assumere interessenze e partecipazioni in essi, o aderire in genere ad enti costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe ovvero anche direttamente od indirettamente collegate a quelle della Fondazione, nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni scientifiche italiane ed estere e con altri enti che operano nei settori di attività sopra indicati.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, di cui alla lettera a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

#### **ART. 5 - PATRIMONIO**

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione;
- dai beni immobili e mobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità;
- dai contributi che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad aumentarlo.

Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando:

- l’acquisto di buoni del tesoro od altri titoli di Stato o di enti locali o garantiti dallo Stato;
- l’acquisto di obbligazioni e certificati di deposito;
- l’acquisto di immobili.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

#### **ART. 6 - ENTRATE**

Per le attività necessarie all’attuazione dei propri scopi istituzionali, oltre ai proventi per la realizzazione delle attività tipiche o contributi specifici, la Fondazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- rendite del Patrimonio al netto delle spese per il funzionamento;
- eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti, essendo vietata qualsiasi distribuzione ai soci o ai partecipanti;
- eventuali liberalità ed ogni altra entrata che non siano state espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio.

È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 7 - FONDATORE PROMOTORE**

La Fondazione è promossa ed istituita per iniziativa della Società Italiana di Cardiologia Interventistica – GISE (di seguito, “GISE” o “Fondatore Promotore”) con sede in Milano, la quale ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale. A GISE, in qualità di Fondatore Promotore, vengono riconosciuti i seguenti poteri:

- di nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nomina Revisore unico;
- di fornire il proprio parere sulle attività di carattere straordinario che il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico, o i suoi eventuali sottogruppi, intendono svolgere per il conseguimento degli scopi sociali;
- di esprimere il proprio parere vincolante in caso di modifica dello Statuto;
- di promuovere lo scioglimento della Fondazione, in caso di impossibilità del raggiungimento degli scopi istituzionali;
- di esprimere il proprio parere vincolante in merito alla devoluzione dei beni residui a seguito di liquidazione della Fondazione, fermo restando che i soggetti in favore dei quali è effettuata la devoluzione rientrano necessariamente tra quelli indicati all’articolo 15 del presente Statuto.

#### **ART. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente della Fondazione;
- 3) il Comitato Scientifico;
- 4) il Revisore unico.

#### **ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 8 Amministratori, nominati dal Fondatore Promotore, scelti tra i propri associati, più il Presidente, scelto dal Fondatore Promotore.

La maggioranza del Consiglio di Amministrazione non deve contestualmente ricoprire la carica di consigliere GISE.

Ciascuno dei Consiglieri dura in carica quattro anni e non è rieleggibile. Successive nomine possono essere effettuate soltanto quando siano decorsi almeno quattro anni dalla fine del precedente mandato.

La nomina a componente del Consiglio di Amministrazione non comporta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.

Al venir meno di un Amministratore, il Fondatore Promotore provvede alla nomina del sostituto che resta in carica fino alla scadenza naturale fissata per l'Amministratore sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto provvede a invitare il Fondatore Promotore alla nomina del sostituto, salvo, in caso di necessità, a nominare esso stesso non più di due sostituti che resteranno in carica fino alla nomina degli amministratori definitivamente designati dal Fondatore Promotore. In caso di venir meno dell'intero Consiglio, per qualsiasi causa che non sia la scadenza, il Revisore unico invita il Fondatore Promotore a nominare urgentemente i nuovi Consiglieri.

Il Consiglio viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri, ma comunque almeno due volte per anno solare. La convocazione deve essere inviata per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, anche via fax, mediante posta elettronica o altro mezzo equipollente, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni sono valide qualora sia presente, anche mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si possono svolgere per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle votazioni simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti salvo non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente Statuto. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto anche il Past President, il Revisore unico ed il Presidente del GISE (ove non sia stato nominato amministratore dal Fondatore Promotore) o un suo delegato, ai quali è riconosciuto il diritto di intervento. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura di un segretario scelto all'inizio della seduta dai Consiglieri; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.

#### **ART. 10 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione.

In particolare il Consiglio delibera, senza facoltà di delega:

- 1) sugli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

- 2) sulle modifiche statutarie con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, e previo parere favorevole del Fondatore Promotore, fermo restando che in ogni caso sono imm modificabili gli scopi della Fondazione;
- 3) sulle modalità di investimento del Patrimonio della Fondazione;
- 4) sull'approvazione dei progetti di rendiconto annuale e di bilancio preventivo redatti dal Presidente della Fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione;
- 5) sulla costituzione o partecipazione a enti o società, assunzione di interessenze, o adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali della Fondazione e previo parere favorevole del Fondatore Promotore;
- 6) sulla nomina del Comitato Scientifico, sentito il parere del Fondatore Promotore;

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o categorie di essi, al Presidente della Fondazione, ad altri componenti del Consiglio, al Comitato Scientifico o ai suoi eventuali sottogruppi di lavoro, determinando i limiti della delega. Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene attribuita la rappresentanza legale della Fondazione.

Oltre che a singoli membri del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale può essere attribuita anche a dipendenti ed a terzi nei limiti delle procure loro conferite.

#### **ART. 11 - IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

Il Presidente della Fondazione è designato dal Fondatore Promotore e dura in carica un quadriennio. In tema di rieleggibilità si applicano le norme previste per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 9. Fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- 1) vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;
- 2) partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico;
- 3) predispose il progetto del rendiconto annuale e del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'art. 14 dello Statuto;
- 4) può nominare, sentito il Fondatore Promotore, un Vice-Presidente che, in caso di sua assenza o impedimento, svolga le sue funzioni;
- 5) può assegnare a uno dei Consiglieri funzioni di tesoreria.

Qualora non sia nominato il Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere di Amministrazione più anziano.

#### **ART. 12 - IL COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è composto da 5 a 8 membri nominati per un biennio dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Fondatore Promotore e possono essere scelti tra esperti che maggiormente si sono distinti nel campo della ricerca e della prevenzione delle malattie cardiovascolari o esperti nel settore della comunicazione e della formazione o appartenenti al Consiglio Direttivo o ad Aree o comunque associati al Fondatore Promotore. Ciascun membro è rieleggibile soltanto per un ulteriore mandato. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, provvede alla sua sostituzione il Consiglio di Amministrazione nella successiva riunione. Il membro così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale prevista per il suo predecessore. Il Comitato Scientifico, formula proposte e dà pareri sui programmi di attività scientifica della Fondazione e su ogni altro argomento ad esso sottoposto dagli organi della Fondazione. Ad ogni membro del Comitato Scientifico è attribuito un settore

di riferimento. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale, i membri del Comitato Scientifico possono suddividersi in autonomi sottogruppi di lavoro ai quali lo stesso Comitato Scientifico delega i propri poteri, in relazione alle competenze di ciascuno di essi. Possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Scientifico o direttamente ai sottogruppi dello stesso Comitato, specifici poteri esecutivi quali l'esecuzione di determinati incarichi o il costante controllo della conformità delle attività finanziate agli scopi della Fondazione. Il Comitato o i suoi sottogruppi eleggono tra i propri membri un Coordinatore ed un Segretario. Il Coordinatore convoca il Comitato con le modalità previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione. La convocazione di ciascun sottogruppo spetta al proprio Coordinatore. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Delle sedute è redatto un verbale, firmato dal Coordinatore e dal Segretario. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Presidente della Fondazione o un suo delegato senza diritto di voto. Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza alle condizioni indicate nell'art. 9 e di cui si darà atto nei relativi verbali.

### **ART. 13 - REVISORE UNICO**

Il Revisore unico dura in carica un quadriennio e deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore unico ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, e controlla i progetti di rendiconto annuale e di bilancio preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione predisponendo un'apposita relazione da allegare e da sottoporre all'Assemblea. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 2403, 2405 e 2407 del Codice Civile. L'indennità di carica annuale del Revisore unico è determinata sulla base del relativo Tariffario.

### **ART. 14 - BILANCIO**

L'esercizio amministrativo chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Presidente della Fondazione predisponde il rendiconto finale e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette al Revisore unico. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato per l'approvazione entro i successivi due mesi. Successivamente, entro 15 giorni, il Presidente dovrà trasmettere il bilancio al Presidente del Fondatore Promotore. Entro il mese di ottobre il Presidente della Fondazione provvede alla predisposizione del bilancio preventivo e unitamente alla relazione accompagnatoria lo trasmette al Revisore unico e al Consiglio di Amministrazione che deve essere convocato entro i due mesi successivi per la relativa approvazione. Entro il mese di marzo provvede alla compilazione di un rendiconto delle entrate e delle uscite, accompagnato da apposita relazione illustrativa, per ciascuna delle occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate durante l'esercizio. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

### **ART. 15 - ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto impongano l'estinzione della Fondazione, questa viene accertata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori

contabili. I beni residui dopo la liquidazione verranno devoluti o ad altre Onlus, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere vincolante del Fondatore Promotore e dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. La Fondazione, a seguito di parere favorevole del Fondatore Promotore e dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre Onlus che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

#### **ART. 16 - SEGNI DISTINTIVI DELLA ONLUS**

La denominazione della Fondazione "Fondazione per la ricerca e l'innovazione in Cardiologia GISE Onlus" enunciabile anche "Fondazione GISE Onlus" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. In ogni caso, è fatto obbligo alla Fondazione di utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

#### **ART. 17 – RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di Legge e, in particolare, tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e dal D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135.